

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 103a Applicazione della procedura di notifica al trasferimento di diritti di
emissione e diritti analoghi
(art. 38 cpv. 2 LIVA)

¹ La procedura di notifica deve essere applicata a ogni trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi che non sono esclusi dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA.

² I trasferimenti devono essere notificati una sola volta per periodo di rendiconto. La notifica deve essere presentata unitamente al rendiconto.

³ Se la procedura di notifica non viene applicata, l'AFC ne ordina a posteriori l'applicazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2020.

¹ **RS 641.201**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr